

Richiesta di riservatezza

A norma dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza deve obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:

1. Norme e indirizzo completo (compreso il numero di telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato all'interno della Comunità (produttore, importatore o distributore).

2. Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e quale/i è richiesta la riservatezza e della denominazione alternativa

Numero CAS	Numero EINECS	Nome chimico secondo nomenclatura internazionale e classificazione (allegato I della direttiva 67/548/CEE del consiglio o classificazione provvisoria)	Denominazione alternativa
a)			
b)			
c)			

N.B.: Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che dimostrano che la classificazione provvisoria è stata effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e disponibili relativi alle proprietà della sostanza.

3. Motivazione della riservatezza (probabilità - plausibilità).

4. Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.

5. La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta la Comunità:

SI NO

In caso negativo, precisare il nome o la denominazione commerciale utilizzati negli altri Stati membri:

Austria;

Belgio;

Danimarca;

Germania;

Grecia;

Finlandia;

Francia;

Spagna;

Svezia;

Irlanda;

Italia;

Lussemburgo;

Paesi Bassi;

Portogallo;

Regno Unito.

6. Composizione del/i preparato/i (come definita nel punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

7. Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'art. 3.

8. Etichettatura del/dei preparato/i a norma dell'art. 9.

9. Utilizzi previsti del/dei preparato/i.

10. Scheda informativa in materia di sicurezza a norma del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.».

— Si riporta il testo dell'allegato V, parte B, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«Parte B

Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi generici)

1. Nota introduttiva.

Questa guida lessicale è basata sulla procedura di classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione delle sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti. Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a garantire che il preparato possa essere manipolato senza rischi e che possano essere prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Le famiglie sono definite nel modo seguente:

sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune l'elemento chimico più caratteristico che determina le loro proprietà. Il nome della famiglia è dedotto dal nome dell'elemento chimico. Queste famiglie sono numerate come all'allegato I in base al numero atomico dell'elemento chimico (da 001 a 103);

sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale più caratteristico che determina le loro proprietà.

Il nome della famiglia è dedotto dal nome del gruppo funzionale.

Queste famiglie sono numerate in base al numero convenzionale di cui all'allegato I (da 601 a 650).

In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche specifiche.